

COMUNE DI CRESPADORO

Provincia di Vicenza

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Piazza Municipio, 3 36070 CRESPADORO (VI) Cod. Fiscale 81000370247 Telefono 0444 429005 Telefax 0444 429297 E-MAIL tecnico@comune.crespadoro.vi.it

N. **3291** di prot.

Lì, 02 Agosto 2018

ORDINANZA N. 20/2018: Ordinanza contingibile ed urgente.
ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DELLA VIA FERRATA DENOMINATA
"E.FERRARI DEL MONTE GRAMOLON" NEL COMUNE DI CRESPADORO.

IL SINDACO

VISTA la nota Prot. N. 492 del 01.08.2018, pervenuta al Prot. N. 3281 in data 02 Agosto 2018, con la quale la Comunità Montana Agno-Chiampo, in esito ai controlli effettuati dalla Guida Alpina Gianni Bisson, segnalava la non idoneità esistente della via ferrata denominata "E.Ferrari del Monte Gramolon" in territorio comunale di Crespadoro e chiedeva l'emissione di una apposita ordinanza di chiusura al transito del percorso alpinistico in argomento particolarmente frequentato dagli escursionisti nel periodo estivo;

DATO ATTO che, su incarico della Comunità Montana Agno-Chiampo, in occasione del periodico controllo della sicurezza, la Guida Alpina Gianni Bisson, ha rilevato nella via ferrata del tratto denominato E. Ferrari del Monte Gramolon, il danneggiamento di alcuni tratti di corda, dei relativi ancoraggi e delle pediglie (scalini) presenti che possono costituire grave pericolo per gli escursionisti, il cui flusso è notevole specialmente nel periodo estivo;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale N. 105/1988 ratificata con deliberazione del Consiglio comunale N. 78/1988, il Comune di Crespadoro ha delegato alla competente Comunità Montana l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle vie ferrate, giusta previsione normativa dell'art. 10 della L.R. n. 52/1986;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Agno Chiampo unitamente al Comune di Crespadoro dovranno programmare l'esecuzione degli interventi di manutenzione della struttura necessari al fine di ripristinare l'agibilità della via ferrata in oggetto;

RICONOSCIUTA la necessità che nelle more dei predetti interventi la via ferrata denominata "E.Ferrari del Monte Gramolon" in territorio comunale di Crespadoro sia chiusa al transito, stante l'attuale situazione di pericolosità della stessa, al fine di provvedere alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata fino alla eliminazione del pericolo rilevato.

VISTO l'art. 16 del R.D. 8.12.1933, n. 1740;

VISTA la L.R. 18.12.1986, n. 52;

VISTO l'art. 38, 2° comma della legge 08 Giugno 1990, n. 142,

VISTI l'art. 54, 4[^] comma, del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267, e dato atto che la presente ordinanza va preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Vicenza;

ORDINA

per i motivi suesposti,

LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA VIA FERRATA DENOMINATA "E.FERRARI DEL MONTE GRAMOLON" IN TERRITORIO COMUNALE DI CRESPADORO, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI, IN ATTESA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELLA STESSA VIA FERRATA.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge e che venga affissa all'albo pretorio del Comune di Crespadoro e della Comunità Montana Agno-Chiampo, e che a cura del personale del Comune venga effettuata l'apposizione della presente ordinanza presso il Rifugio Bepi Bertagnoli - La Piatta ed in corrispondenza dei sentieri alpini che conducono alla via ferrata denominata "E.Ferrari del Monte Gramolon" dove viene chiuso il transito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano disposizione le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni derivanti a persone, materiali e/o cose. Il Comune di Crespadoro, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla chiusura della ferrata in argomento;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Vicenza, TAR Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine massimo di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

IL SINDACO PRO TEMPORE

Dal Cengio Emanuela